

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2039)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO, TERRACINI, GATTO Simone, LA ROSA e ARGIROFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1971

Statizzazione di scuole per sordomuti, materne, elementari e di istruzione secondaria di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto n. 3126 del 31 dicembre 1923 veniva sancito per i sordomuti e i ciechi educabili di ambo i sessi il diritto alla pubblica istruzione. Si poneva così fine, per la prima volta dall'Unità d'Italia, ad una gravissima carenza riconoscendosi al sordomuto e al cieco pieno diritto all'istruzione primaria ed estendendosi per il sordomuto al sedicesimo anno di età il limite per l'obbligo medesimo.

Prima di allora l'educazione dei sordomuti era affidata ad un esiguo gruppo di educatori, ad opere pie e fondazioni, che per vocazione o per finalità istitutive si interessavano e si impegnavano in un settore nel quale lo Stato non interveniva.

Nel lontano 1923 il compito di istruire i sordomuti fu devoluto ai tre istituti statali di Milano, Roma e Palermo, mentre la maggior parte dei piccoli minorati poteva essere accolta presso le preesistenti organizzazioni, la maggior parte di pertinenza religiosa, sparsi irregolarmente per tutta la nostra penisola. Infatti lo Stato affrontò il difficile

compito organizzativo iniziale trattando con le singole istituzioni che possedevano i requisiti necessari, legalizzando i rispettivi rapporti e, nella quasi totalità, riconoscendole idonee ad assolvere il compito educativo dei sordomuti in analogia a quanto fatto nello stesso periodo nei riguardi degli istituti per ciechi.

Con apposite convenzioni stipulate fra il Ministero della pubblica istruzione e le singole istituzioni, furono a queste concessi contributi finanziari annuali in misura pressochè uguale all'importo degli stipendi ed altri oneri per il personale insegnante, mentre per il mantenimento dei bimbi nelle convivenze vigeva l'obbligo delle amministrazioni provinciali di corrispondere le rette [art. 144, lettera g), del testo unico della legge comunale e provinciale].

Dopo circa mezzo secolo, la situazione della scuola materna ed elementare per sordomuti, dal punto di vista legislativo, è rimasta ferma al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, vale a dire al testo unico delle leggi

che regolano l'istruzione elementare e post-elementare, mentre si sono verificate notevoli variazioni per le analoghe scuole dei ciechi, trattate a suo tempo in modo identico.

Infatti per i ciechi sono stati varati provvedimenti legislativi relativi: al riordinamento dell'istruzione professionale di ogni ordine e grado (1941 e 1955); alla statizzazione delle scuole elementari (1952); alla scuola media statale (1962) ed a provvidenze a favore del personale direttivo e insegnante adeguando la normativa e l'iter scolastico a quelli dei vedenti.

Per i sordomuti invece, come si è detto, la legislazione della scuola d'obbligo è rimasta ferma al 1928, mentre le singole scuole hanno — per iniziativa dei vari istituti — attuato praticamente un nuovo *iter*, che si avvicina o addirittura collima in qualche caso con quello delle scuole degli udenti e dei ciechi. Le scuole materne, per i piccoli dai tre ai sei anni funzionano nella maggior parte degli istituti; la scuola media, dopo le valide e positive esperienze iniziate sin dal 1946 presso l'istituto di Padova della Associazione nazionale dei sordomuti (ENS), ha visto un notevole sviluppo di iniziative presso varie istituzioni.

Nel contempo la stessa Associazione ha organizzato corsi speciali di scuola secondaria di secondo grado per tecnici, geometri, ragionieri e insegnanti elementari e decine di sordomuti diplomati, alcuni brillantemente, frequentano attualmente le Università. Inoltre lo Stato ha riconosciuto ed elevato ad istituto professionale di Stato, con varie sezioni di qualifica, alcune scuole professionali dell'Associazione ENS, mentre altre scuole continuano nella loro valida attività per la formazione di lavoratori sordi in numerose qualificazioni con piena soddisfazione dei datori di lavoro.

Lo scopo principale della presente legge è quello di riordinare organicamente la vigente, frammentaria legislazione sulla scuola d'obbligo dei sordomuti, premessa necessaria per portare questa scuola allo stesso livello di quelle degli udenti e dei ciechi, e per eliminare l'ingiusta discriminazione che si è venuta a creare per la carenza legislativa, superata d'altra parte nella pratica

organizzazione che i responsabili delle scuole speciali hanno spontaneamente attuato nell'interesse dei fanciulli non udenti.

Il presente disegno di legge ricalca in pratica i provvedimenti che si sono succeduti dal 1941 ad oggi in favore delle analoghe scuole per i ciechi (regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449; legge 26 ottobre 1952, numero 1463; legge 14 dicembre 1955, n. 1293; legge 31 dicembre 1962, n. 1859), sia per la parte afferente alla statizzazione delle scuole d'obbligo funzionanti presso gli enti gestori che ne hanno fatto esplicita richiesta, sia per la parte riguardante le norme transitorie che assicurano al personale in servizio in dette scuole una confacente sistemazione nella nuova posizione giuridica. Trattandosi appunto di un provvedimento analogo a quelli già adottati dal Parlamento per la scuola dell'altra categoria di minorati sensoriali, i ciechi, riteniamo superflua una illustrazione dettagliata delle varie norme e desideriamo invece sottolineare che l'onere di spesa a carico dello Stato è limitatissimo: in parte troverà compensazione nell'economia che deriverà dalla cessazione dei contributi attualmente elargiti dal Ministero della pubblica istruzione a favore degli istituti convenzionali, le cui scuole vengono statizzate. L'onere della spesa assomma in totale a lire 325 milioni e andrà ripartito nei capitoli di competenza del bilancio della Pubblica istruzione nel modo seguente:

lire 55 milioni, per quanto riguarda la scuola materna;

lire 230 milioni, per quanto riguarda la scuola elementare;

lire 40 milioni, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado.

Onorevoli senatori, siamo certi che il presente disegno di legge, che vuol essere un atto di giustizia speciale nei confronti di una categoria di cittadini particolarmente provata dalla sorte e che ha saputo trovare in sè, con il concorso anche dell'organizzazione associativa dell'ENS, le risorse di volontà e di intelletto necessarie per il superamento della stessa minorazione, integrandosi meravigliosamente nella vita sociale, economica e culturale del Paese, troverà la vostra pronta e cordiale considerazione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I**

STATIZZAZIONE DI SCUOLE PER SORDOMUTI,
MATERNE, ELEMENTARI E DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 1.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i sordomuti in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole speciali.

Per l'istruzione dei sordomuti si applicano, in quanto non contrastino con le norme stabilite dalla presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e post-elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte di fanciulli sordomuti sono istituite speciali scuole statali, materne, elementari e medie, presso gli istituti indicati dalla annessa tabella A, nonchè quegli enti che, a richiesta, secondo le norme di cui alla presente legge, otterranno la statizzazione delle scuole per sordomuti in funzione presso gli enti stessi. Tale statizzazione è stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'obbligo scolastico per i fanciulli sordomuti può essere assolto anche presso gli istituti statali di istruzione di cui all'articolo 1 del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1955, e presso gli istituti di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

I programmi delle scuole speciali, elementari e medie, di cui al presente articolo, sono gli stessi previsti per le corrispondenti scuole comuni e vengono svolti secondo metodiche particolari di insegnamento. Per l'assolvimento dell'obbligo scolastico restano fermi i limiti di età stabiliti dall'articolo 175

del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e, relativamente alle prove di esame, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 102 del regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione, emanato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Per le scuole materne di cui al primo comma valgono gli orientamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, salvo gli opportuni adattamenti cui si provvederà, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il personale insegnante delle scuole statali speciali di cui alla presente legge è iscritto in appositi ruoli statali, istituiti in ciascuna delle provincie ove le rispettive scuole sono in funzione.

Art. 4.

Gli istituti e gli enti di cui al precedente articolo 2 continueranno a fornire i locali occorrenti al funzionamento delle scuole e a provvedere, oltrechè ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi e da sottoporsi all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Detto Ministero determinerà in sede di approvazione delle convenzioni l'entità del contributo amministrativo da assegnare all'istituto in virtù dell'articolo 180 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 5.

Gli alunni, nelle scuole speciali per sordomuti, non possono superare il numero di otto per ciascuna classe.

Non si possono costituire classi con un numero di alunni inferiore a quattro.

TITOLO II

PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO
DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

Art. 6.

Il personale insegnante delle scuole speciali, materna ed elementare, di cui alla presente legge viene assunto in ruolo mediante concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole speciali di cui al comma precedente, è necessario il possesso, oltre che dei titoli di studio richiesti, rispettivamente, per le scuole comuni, anche della speciale abilitazione conseguita presso la scuola statale di metodo per educatori dei sordomuti, o presso quelle legalmente riconosciute.

I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli insegnanti delle scuole materna ed elementare comuni.

Art. 7.

I posti di direttore delle scuole speciali statali per sordomuti, materne ed elementari, sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto, per ciascuna scuola, dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa col consiglio di amministrazione dell'ente autonomo presso cui la scuola stessa funziona.

Per l'ammissione a detto concorso è necessario il possesso, oltre che dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direzione didattica nelle scuole elementari comuni, anche della speciale abilitazione indicata dal secondo comma del precedente articolo.

Art. 8.

I direttori delle scuole statali speciali per sordomuti, materne ed elementari, sono

iscritti in apposito ruolo speciale nazionale il cui organico è determinato dall'allegata tabella *B*.

I direttori collocati in tale ruolo speciale godono del trattamento giuridico ed economico previsto per i direttori didattici di ruolo delle scuole elementari comuni.

Art. 9.

Ciascun direttore di scuole speciali di cui al presente titolo sovrintende al funzionamento ed alle attività della scuola materna e di quella elementare, a tal fine esercitando tutte le funzioni conferite ai direttori delle scuole comuni dei gradi preparatorio e primario.

TITOLO III

PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DELLE SCUOLE MEDIE

Art. 10.

Il personale insegnante delle scuole medie speciali di cui alla presente legge viene assunto in ruolo mediante concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole speciali indicate nel comma precedente, è necessario il possesso, oltre che dei titoli di studio prescritti per le rispettive materie, anche della specializzazione di cui all'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Art. 11.

I posti di preside nelle scuole di cui all'articolo precedente sono conferiti in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascuna scuola dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il consiglio

di amministrazione dell'ente autonomo presso cui la scuola stessa funziona.

Per l'ammissione a detto concorso è necessario il possesso, oltre che dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside di seconda categoria, anche della specializzazione di cui all'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Art. 12.

I presidi delle scuole di istruzione secondaria di primo grado per sordomuti sono iscritti in apposito ruolo speciale nazionale il cui organico è determinato dall'allegata tabella C.

I presidi collocati in tale ruolo speciale godono del trattamento giuridico ed economico di preside di seconda categoria.

Art. 13.

I presidi di cui all'articolo precedente esercitano tutte le funzioni spettanti ai presidi delle scuole di istruzione secondaria di primo grado comuni.

TITOLO IV

INCARICHI, INDENNITÀ, TRASFERIMENTI

Art. 14.

Ai direttori ed ai presidi delle scuole speciali per sordomuti di cui alla presente legge possono essere conferiti, dal consiglio di amministrazione dell'ente presso cui funzionano le scuole stesse, altri incarichi anche retribuiti, purchè compatibili con il pieno assolvimento delle mansioni direttive.

Art. 15.

Al personale direttivo delle scuole speciali di cui agli articoli 8 e 12 viene attribuita l'indennità di direzione prevista dall'articolo 17 della legge 13 marzo 1958, n. 165; al personale insegnante delle scuole elementari

e medie, di cui ai precedenti articoli 6 e 10, il compenso previsto all'articolo 16 della citata legge n. 165 del 1958 e quello stabilito dalla legge 2 aprile 1968, n. 466, che vengono estesi, con uguali criteri di determinazione e modalità di corresponsione, al personale insegnante delle scuole di cui al richiamato articolo 6.

Art. 16.

Gli insegnanti delle scuole statali speciali per sordomuti possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole statali speciali per sordomuti con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle corrispondenti scuole comuni a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17.

I direttori ed i presidi delle scuole elementari e di istruzione secondaria di primo grado per sordomuti possono essere trasferiti, a domanda, in altra delle sedi di cui alla annessa tabella A, previo consenso dell'ente autonomo presso il quale funziona il complesso scolastico alla cui direzione aspirano.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

Art. 18.

Il personale insegnante, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole materne ed elementari funzionanti presso gli enti per sordomuti di cui all'annessa tabella A, è inquadrato nei ruoli speciali di cui all'articolo 3, qualora abbia compiuto regolare servizio, senza demerito, nelle scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute per sordomuti per almeno tre anni nel decennio immediatamente precedente alla data anzidetta, sia in possesso della speciale abilitazione conseguita presso la scuola statale di metodo per educatori

dei sordomuti, o presso quelle legalmente riconosciute, e sia fornito, rispettivamente:

del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;

del diploma di abilitazione o di maturità magistrale, o dei requisiti richiesti dalla legge 12 ottobre 1966, n. 861.

Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Art. 19.

I direttori, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole speciali di cui all'allegata tabella A, punto 1), con almeno due anni di servizio lodevole in tale posizione alla data predetta, ovvero con almeno dieci anni di servizio senza demerito come insegnanti nelle scuole dei sordomuti, sono alla stessa data inquadrati nei ruoli speciali di cui all'articolo 8.

Ai direttori medesimi può essere anche affidata la direzione di altre scuole o corsi degli istituti o enti presso cui prestano servizio, purchè siano in possesso dei titoli stabiliti.

In questo caso sarà loro riconosciuto il trattamento economico e giuridico competente ai direttori di tali scuole o corsi.

Art. 20.

Ai direttori che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 8 in applicazione del precedente articolo 19, verrà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico, una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di direttore, purchè la rispettiva nomina sia stata a suo tempo predisposta con provvedimento definitivo.

Detti direttori hanno diritto, se del caso, ad un assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi istituti all'atto del passaggio nel ruolo dello Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi

mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i direttori didattici nelle scuole elementari statali per stipendi ed indennità di direzioni. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con ogni successivo miglioramento del trattamento economico, a qualunque titolo riconosciuto, ed è a carico delle rispettive amministrazioni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA SCUOLA MEDIA

Art. 21.

Il personale insegnante, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado funzionanti presso gli enti per sordomuti di cui all'annessa tabella A, punto 2), è inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purchè:

a) abbia compiuto regolare servizio senza demerito, nelle scuole statali parificate o pareggiate per sordomuti, per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data anzidetta;

b) sia fornito del titolo di studio previsto per i rispettivi insegnamenti, nonchè della specializzazione di cui all'articolo 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Art. 22.

I presidi alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole medie speciali di cui alla allegata tabella A, punto 2), con almeno due anni di lodevole servizio in tale qualifica, ovvero con almeno tre anni di insegnamento di cattedra di materie letterarie o di cattedra che comprenda l'insegnamento della matematica, sono alla stessa

data inquadrati nel ruolo speciale di cui all'articolo 12.

Art. 23.

Ai presidi delle scuole medie speciali di cui all'allegata tabella A, punto 2), che otterranno l'inquadramento nel ruolo speciale di cui all'articolo 12 in applicazione dell'articolo precedente, è riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso e del trattamento economico, una anzianità di ruolo corrispondente agli anni di servizio prestato in qualità di preside.

Detti presidi hanno diritto, se del caso, ad un assegno *ad personam*, pari alla differenza fra il trattamento economico in godimento presso i rispettivi istituti all'atto del passaggio nel ruolo di Stato, comprensivo dello stipendio e degli altri assegni fissi mensili, esclusi comunque l'eventuale trattamento per carichi familiari, e le competenze previste per i presidi di seconda categoria nelle scuole di primo grado statali per stipendi ed indennità di presidenza. Detto assegno personale, non pensionabile, è riassorbibile con ogni successivo miglioramento del trattamento economico a qualunque titolo riconosciuto, ed è a carico delle rispettive amministrazioni.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE COMUNI

Art. 24.

Ai fini delle immissioni in ruolo previste dagli articoli 18 e 21, il personale con almeno tre anni di insegnamento senza demerito alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia in possesso dell'abilitazione speciale indicata dal primo comma dell'articolo 18, ovvero della specializzazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 21, entro tre anni dalla data predetta dovrà aver frequentato, con esito positivo, corsi speciali da indirsi sulla base di norme emanate dal Ministro della pubblica istruzione. Questi potrà

altresì emanare, ai fini considerati, norme speciali per l'ammissione del personale di cui al presente articolo ai corsi normali previsti per detta abilitazione o specializzazione.

Art. 25.

Il personale di cui agli articoli 18 e 21, qualora all'entrata in vigore della presente legge non possieda il prescritto titolo di studio o abbia prestato nel decennio considerato meno di tre anni di servizio senza demerito, con un minimo continuativo di due anni, è mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il personale predetto, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso le scuole suindicate per almeno un quadriennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate soprattutto nel campo dell'educazione dei sordomuti, potrà essere inquadrato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei posti di ruolo indicati dal primo comma del presente articolo.

I disposti del presente articolo si applicano esclusivamente al personale in possesso della speciale abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 18, ovvero, rispettivamente, della specializzazione di cui all'articolo 21, lettera *b*).

Art. 26.

Al personale che otterrà l'inquadramento nei ruoli statali in applicazione dei precedenti articoli sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestato presso le scuole statali materne, elementari e di istruzione secondaria di primo o secondo grado, o presso scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute per sordomuti, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dalle competenti autorità e notificato al competente provveditore agli studi.

Art. 27.

Le norme di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 si applicano anche nei confronti del personale direttivo e insegnante in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole speciali che, ai sensi dell'articolo 2, avranno ottenuto la statizzazione entro due anni dalla predetta data.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

Alla spesa di complessive lire 325 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1972, si provvede a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario suddetto, con gli stanziamenti del capitolo n. 1281 per lire 55 milioni per quanto riguarda la scuola materna; del capitolo n. 1381 per lire 230 milioni per quanto riguarda la scuola elementare, e del capitolo n. 1761 per lire 40 milioni per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado.

TABELLA A

ISTITUTI PER SORDOMUTI PRESSO I QUALI VENGONO
ISTITUITE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
STATALI SPECIALI PER SORDOMUTI

1) *Scuole materne ed elementari:*

Istituto-convitto sordomuti « A. I. Argiolas » - Cagliari.
Istituto dei sordomuti di Calabria - Catanzaro.
Istituto nazionale pei sordomuti - Firenze.
Scuola materna ed elementare dell'ENS - Gallina (Reggio Calabria).
Scuola materna ed elementare dell'ENS - Marsala (Trapani).
Istituto pei sordomuti collegi riuniti « Principe di Napoli » - Napoli.
Istituto « Annibale M. di Francia » per sordomuti - Palermo.
Scuola materna ed elementare dell'ENS - Palermo.
Istituto sordomute « Scalabrini » - Piacenza.
Scuola materna ed elementare dell'ENS - Ragusa.
CNAS « Scuola di foniatra » - Roma.
Istituto ciechi e sordomuti « G. Cappabianca » - Santa Maria Capua
Vetere (Caserta).
Istituto « Pendola » pei sordomuti - Siena.
Istituto sordomuti - Sondrio.

2) *Scuole medie:*

Scuola media dell'ENS - Padova.
Scuola media dell'ENS - Roma.

TABELLA B

SEDI DI COMPLESSI SCOLASTICI PER SORDOMUTI E DEI POSTI DI
RUOLO SPECIALE NAZIONALE DEI DIRETTORI AD ESSI PREPOSTI

Cagliari	n.	1
Catanzaro	»	1
Firenze	»	1
Gallina - Reggio Calabria	»	1
Marsala	»	1
Napoli	»	1
Palermo	»	2
Piacenza	»	1
Ragusa	»	1
Roma	»	1
Santa Maria Capua Vetere - Caserta	»	1
Siena	»	1
Sondrio	»	1

TABELLA C

SEDI DI COMPLESSI SCOLASTICI PER SORDOMUTI E DEI POSTI
DI RUOLO SPECIALE NAZIONALE DEI PRESIDI AD ESSI PREPOSTI

Padova	n. 1
Roma	» 1